

Tirocini formativi

A CHI SONO RIVOLTI

- Studenti e studentesse che frequentano la scuola superiore;
- Allievi ed allieve degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale;
- Giovani in cerca di prima occupazione e lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- Cittadini stranieri;
- Persone svantaggiate e portatrici di handicap;
- Studenti universitari e neolaureati.

Le Aziende che hanno disponibilità ed interesse ad attivare un'esperienza di formazione ed orientamento mirato, a forte valenza professionale, a favore di persone che intendono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono fare richiesta di attivazione di un tirocinio formativo rivolgendosi agli Enti che, per legge, possono promuovere tali iniziative.

DURATA DEI TIROCINI

- non superiore a quattro mesi per studenti della scuola secondaria;
- non superiore a sei mesi in caso di allievi di istituti professionali o di corsi di f.p.;
- non superiore a sei mesi in caso di lavoratori disoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- non superiore a dodici mesi nel caso di persone svantaggiate;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;
- non superiore a sei mesi per neodiplomati e neolaureati entro 12 mesi.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi della durata indicati.

LIMITI NUMERICI PREVISTI

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda nei limiti di seguito indicati:

- Aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- Aziende con numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra sei e diciannove: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- Aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10%.

CHI SONO I SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI

Possono promuovere tirocini formativi:

- Agenzie per l'impiego;
- Centri per l'impiego;
- Università ed Istituti di istruzione universitaria;
- Aziende per il diritto allo studio universitario;
- Provveditorati agli studi;
- Istituzioni scolastiche;
- Centri di formazione professionale e/o di orientamento;
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili.

CHI SONO LE FIGURE DI RIFERIMENTO

Il TUTOR individuato dal soggetto promotore come responsabile didattico-organizzativo delle attività

Il TUTOR designato dall'azienda ospitante come responsabile dell'inserimento del tirocinante, cui fare riferimento

COME ATTIVARE UN TIROCINIO FORMATIVO

I tirocini sono realizzati in base ad una apposita convenzione stipulata tra l'Ente promotore e l'Azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento. La persona in tirocinio è assicurata contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi; i costi di tali assicurazioni sono completamente a carico dell'Ente promotore. Può essere prevista, a discrezione dell'azienda l'erogazione, di una "borsa di studio-lavoro" a favore del tirocinante. L'erogazione della "borsa di studio-lavoro" non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione .

In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l'impresa al fine di una eventuale assunzione.

Le attività svolte nel corso del tirocinio di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

Se vuoi fare un'esperienza di tirocinio presso la redazione del Network Giovani on line, vai alla [form](#) per candidarti.

[LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA I TIROCINI PER I CITTADINI STRANIERI](#)



[Novità legislative sui tirocini formativi e di orientamento](#)

L'ultima manovra finanziaria contiene alcune novità riguardanti la natura degli stage non curricolari: da oggi saranno riservati unicamente a neodiplomati e neolaureati e potranno durare per un massimo di sei mesi.

Art. 60 D.Lgs 276/2003

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 50 DEL 28 GENNAIO 2005

LA NORMA E' STATA CASSATA PERCHE' **IL TIROCINIO NON PONE IN ESSERE UN RAPPORTO DI LAVORO** E NON E' PREORDINATA ALLE ASSUNZIONI , MA ATIENE SOLO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE , LA CUI COMPETENZA ESCLUSIVA E' RISERVATA ALLE REGIONI
PER QUANTO SOPRA IL TIROCINIO PREVISTO DALL'ART. 60 DEL D.LEG.VO 276/2003 NON E' APPLICABILE

Durante le vacanze estive, gli adolescenti o i giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere un periodo di tirocinio d'orientamento.

Adolescenti sono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico.

Giovani sono i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti.

FINALITÀ

Il tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.

DURATA E LIMITI

Il tirocinio estivo ha una durata **non superiore a tre mesi** e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

SUSSIDIO ECONOMICO

L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro.

DISCIPLINA

Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal Dlgs 276/2003 valgono le disposizioni in materia di **tirocini formativi** (Legge 196/97 e DM 142/1998) tra le quali:

- I soggetti promotori dei tirocini possono essere, tra gli altri, i **Centri per l'impiego**, gli Uffici scolastici regionali, gli istituti scolastici, i Centri di formazione professionale. Questi soggetti sono responsabili del corretto svolgimento del tirocinio.
- Le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori.
- Per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.
- **L'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro**, non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici del centro per l'impiego e non rientra, per il periodo del tirocinio, nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
- Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
- Le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo.

ATTUAZIONE

- La disciplina è immediatamente operativa secondo le modalità indicate dalla Circolare ministeriale del 2 agosto 2004, n. 32.